



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 18.04.2017 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte della direzione di gara, referto relativo alla gara "5^a Prova Provinciale 5 birilli" svoltasi presso C.S.B. IL FILOTTO di Assemini in data 01.04.2017;
- nel predetto referto, la direzione di gara, dopo avere dettagliatamente esposto i fatti di gara, riferiva di alcuni episodi che vedevano come protagonista il giocatore ALIMONDA Giancarlo e riferiva che "[omissis] ALIMONDA si rivolgeva verso l'arbitro, Serra Antonio, con violenti insulti e impropri, nella fattispecie – sei un coglione, non dovevi più arbitrare, con te non è possibile mai fare un cazzo, se ci sei tu non gioco più [omissis] lanciava la stecca contro il biliardo e nonostante il mio intervento (direzione di gara) [omissis] continuava a urlare contro il signor Serra";

Considerato che:

- l'art. 67, c.1) Regolamento di Giustizia Fibus prevede che "Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del

soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale“;

- l'art. 30 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *“della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico”*;
- i comportamenti denunciati dal direttore di gara di per sé gravemente violativi del principio generale sancito dall'art. 1, II comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., risultano ancor più deprecabili in considerazione del tempo e del luogo dell'azione, essendo il fatto verificatosi nel corso della gara e nei confronti di dell'arbitro di gara e dell'immotivata intensità dell'atteggiamento psicologico.
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla gara denominata *“5^ Prova Provinciale 5 birilli”* svoltasi presso C.S.B. IL FILOTTO di Assemini in data 01.04.2017, riportate dalla direzione di gara nel relativo referto, denunciano un comportamento non tollerabile da parte del predetto giocatore nei confronti di un organo deputato a valutare il buon corretto svolgimento delle competizioni sportive ed alla presenza di pubblico.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dall'atleta ALIMONDA Giancarlo, durante la competizione sportiva in modo



particolare perché avvenuti alla presenza di pubblico e nei confronti di un organo federale.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte del giocatore ALIMONDA Giancarlo nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il sig. ALIMONDA Giancarlo ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *“Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all’osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva [omissis]”*.

Bisogna però tenere in considerazione, ai fini dell’applicazione della sanzione, della assoluta mancanza di resipiscenza dell’atleta ALIMONDA Giancarlo che non ha chiesto scusa e non si è giustificato dei fatti così come refertati.

Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie questo organo di giustizia ritiene congruo stabilire la pena della sospensione del giocatore da ogni attività stabilita in mesi due di sospensione

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 29 del Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- sospende, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il giocatore ALIMONDA Giancarlo da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due);

Comunica che la summenzionata sanzione disciplinare è immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l’esecutività della presente decisione.




Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla data di pubblicazione della deliberazione sul sito federale e della relativa motivazione emessa dall'organo di giustizia di primo grado.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato ALIMONDA Giancarlo ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 26 aprile 2017

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Rosso', written in a cursive style.